

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoas'chèft Hoa Valzegu' ont Bersntol

CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA

Verbale di deliberazione N. 215 del Comitato Esecutivo

OGGETTO: Proroga contratto in materia di affido del servizio trasporto da e per il Centro servizi di S. Orsola Terme, periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 al Consorzio Trentino Autonoleggiatori (CTA) - riferimento contratto rep. n. 86 dd. 02.07.2012 e successive proroghe.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **18:10**, convocato dal Presidente si è riunito il Comitato Esecutivo, presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, in seduta non pubblica.

Sono presenti i Signori:

Presidente	CARESIA PIERINO
Assessore	BEER SANDRO
Assessore	FRISANCO ALBERTO
Assessore	FRISANCO CINZIA
Assessore	POSTAL LAMBERTO

Sono assenti giustificati i Signori:

Vicepresidente GROFF BRUNO

Partecipa il Segretario generale dott. Valerio Bazzanella, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Organico.

Il Sig. PIERINO CARESIA in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

SERVIZIO ISTRUTTORE

<u>SEGRETERIA</u>	<input type="checkbox"/>
<u>PERSONALE</u>	<input type="checkbox"/>
<u>FINANZIARIO</u>	<input type="checkbox"/>
<u>PROGRAMMAZIONE</u>	<input type="checkbox"/>
<u>SOCIO ASSISTENZ.</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>EDILIZIA ABITATIVA</u>	<input type="checkbox"/>
<u>URBANISTICA</u>	<input type="checkbox"/>

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto e prenotato l'impegno *pl*

N. 170

al Cap. 3140 art. 20

del Bilancio 2015

N. Meccanogr. 9976

F.to IL RESPONSABILE
Servizio Finanziario

OGGETTO: proroga contratto in materia di affido del servizio trasporto da e per il Centro servizi di S. Orsola Terme, periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 al Consorzio Trentino Autonoleggiatori (CTA) - riferimento contratto rep. n. 86 dd. 02.07.2012 e successive proroghe.

IL COMITATO ESECUTIVO

Dato atto che:

- la Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha sottoscritto il contratto repertorio n. 86 dd. 02 luglio 2012, con Consorzio Trentino Autonoleggiatori con sede legale in 38122 Trento Via Klagenfurt n. 57- per il servizio trasporto da e per il Centro servizi di S. Orsola Terme per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012;
- con deliberazione n. 185 dd. 31.12.2012 avente ad oggetto *“Convenzioni in essere in materia di servizi socio-assistenziali in base all’art. 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007: ricognizione e presa d’atto della loro proroga ex lege alle medesime condizioni”* si è prorogato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 5 bis della L.P. 35 DD. 31.10.1983, per l’anno 2013, alle medesime condizioni la convezione di cui al punto precedente;
- con determina n. 264 dd. 11.02.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha assunto l’impegno di spesa per l’anno 2013;
- con determinazione n. 2571 dd. 30.12.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato il servizio in parola al Consorzio Trentino Autonoleggiatori per l’anno 2014;
- con determinazione n. 2726 dd. 18.12.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato il servizio in parola al Consorzio Trentino Autonoleggiatori per l’anno 2015;
- la L.P. n. 16/2008 ha introdotto un nuovo comma 5 bis all’art. 38 della L.P. 14/1991 il quale prevede che fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni, ai soggetti convenzionati, come nel caso suddetto, alla data di entrata in vigore del comma stesso continuano a svolgere le proprie attività sulla base delle convenzioni in corso, fino alla data prevista dall’art. 53 comma 5 della L.P. 27.07.2013 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- la lettera del Servizio Politiche sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento dd. 25.10.2012 prot. S144/2012/23.3/607049 prevede che le convenzioni in essere sono da ritenersi prorogate fino alla data che sarà individuata dal Regolamento della L.P. 13/2007;
- ad oggi non è stato ancora adottato il regolamento della L.P.13/2007.

Vista la scadenza della proroga del contratto in parola al 31.12.2015 e considerata la sopracitata L.P. 16/2008, la prossima emissione di una nuova normativa per gli appalti/affidi incarichi ai sensi della L.P. 13/2007 e la non opportunità di predisporre una gara di appalto sulla base della normativa che a breve verrà modificata.

Atteso che:

- con lettera del Responsabile del Servizio Socio-assistenziale prot. 28843/22.5 dd. 11.11.2015 è stata richiesta al Consorzio Trentino Autonoleggiatori la disponibilità al rinnovo per il periodo di 1 anno, dal 01.01.2016 al 31.12.2016, del contratto del servizio trasporto da e per il Centro servizi di S. Orsola Terme, con la specificazione che qualora prima del 31.12.2016 dovesse entrare in vigore il regolamento provinciale previsto dall’articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007 sopra menzionato, il contratto verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento stesso, salvo la possibilità di ulteriore proroga espressa per il tempo strettamente necessario per poter effettuare i nuovi affidamenti.

- con nota dd. 18.11.2015 (ns. protocollo n. 29713 dd. 20.11.2015) il Consorzio Trentino Autonoleggiatori ha comunicato la disponibilità e l'impegno a proseguire nel servizio in parola fino al 31.12.2016;
- l'ammontare delle prestazioni richieste al Consorzio Trentino Autonoleggiatori, per l'anno 2016, come previsto dal contratto rep. 86 dd. 02.07.2012 per le motivazioni tutte in esso contenute, saranno pari ad € 17.728,11.=IVA 10 % inclusa;
- la previsione di spesa anno 2016, quantificata in base ai corrispettivi anno 2015 risulta essere pari ad:
 - € 17.728,11.= IVA 10 % inclusa, da imputare al capitolo del bilancio di previsione 2016 corrispondente all' Intervento 3 - capitolo 3140 art. 20 – titolo 1 – funzione 5 – servizio 1 del bilancio anno 2015.

Ritenuto pertanto:

- di prorogare la vigenza del contratto n. 86 dd. 02.07.2012, impegnando la relativa spesa per il periodo di 1 anno, dal 01.01.2016 al 31.12.2016, periodo entro il quale si può ragionevolmente prevedere l'adozione del Regolamento della L.P. 13/2007;
- di dare atto che l'importo annuo del contratto per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2016 è quantificato in € 17.728,11.= IVA 10 % inclusa;
- di riservare alla competenza del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente proroga dell'affido incarico, secondo lo schema di atto allegato A) alla presente deliberazione, al quale è autorizzato ad apportare eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari.

Visto l'articolo 7 "Misure di trasparenza", comma 1, della L.R. n. 8/2012, e richiamata al riguardo la circolare prot. n. 310/1.10 dd. 08 gennaio 2014, ad oggetto "Prima attuazione dei precetti in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come integrata con circolare prot. n. 2249/1.10 dd. 29 gennaio 2014, a firma del Segretario generale della Comunità.

Viste le circolari prot. n. 2908/4.10 dd. 06 febbraio 2014, prot. n. 4854/4.10 dd. 27 febbraio 2014, e prot. n. 34273/1.10 dd. 30.12.2014 a firma del Segretario generale della Comunità relative al Piano triennale di prevenzione della corruzione e al Codice di comportamento.

Preso atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso.

Precisato, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 e s.m., che - sussiste l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e Contratti".

Preso atto che in esito alle consultazioni elettorali dd. 10.07.2015 è stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol il sig. Pierino Caresia, il quale in data 20.07.2015 con proprio Decreto n. 11 ha regolarmente costituito il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol mediante nomina dei componenti dello stesso e attribuzione delle relative deleghe.

Visto il vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.

Visto il Titolo III – Organi Istituzionali, Capo I – Organi di Governo, Sezione III – La Giunta – del vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ed in particolare l'art. 28. "Composizione".

Visti:

- l'art. 2, comma 4 e il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.
- il Bilancio di Previsione 2015 della Comunità, approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 46 dd. 22 dicembre 2014;
- la L.P. 3/2006 e s.m., ad oggetto "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- il T.U.L.L.R.R.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L., modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di poter predisporre da subito tutti gli atti necessari successivi al presente provvedimento.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1, del T.U.L.L.R.R.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25:

in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dott.ssa Daniela Roner, Responsabile del Servizio socio – assistenziale, in data 23 DIC 2015 esprime parere favorevole.

IL PROPONENTE

- dott.ssa Daniela Roner -

in ordine alla regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data 24 DIC 2015 esprime parere favorevole.

IL SERVIZIO FINANZIARIO

- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di prorogare, per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, salvo precedente revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 5 bis della L.P. n. 35 dd. 31.10.1983, il contratto rep. n. 86 dd. 02.07.2012, relativo al servizio trasporto da e per il Centro servizi di S. Orsola Terme nell'ambito della L.P. 12.7.1991 n. 14 "Ordinamento dei servizi socio assistenziali in provincia di Trento".
L'importo del contratto per i 12 mesi decorrenti da 01.01.2016 è pari ad € 17.728,11.= IVA 10% inclusa, dando atto che i prezzi non sono soggetti a revisione per tutto il corso dell'anno 2016.
2. Di dare atto che il contratto di cui al precedente punto, allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007, verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti, salvo la possibilità di proroga, per il tempo strettamente necessario, per poter effettuare i nuovi affidamenti.
3. Di dare atto inoltre che l'Amministrazione si riserverà la possibilità di ulteriore proroga espressa nel caso in cui non venisse approvato entro l'anno 2016 il regolamento provinciale in parola.
4. Di riservare alla competenza del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente proroga dell'affido incarico, con affido incarico secondo lo

schema Allegato A) alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale, al quale è autorizzato ad apportare eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari.

5. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento a favore del Consorzio Trentino Autonoleggiatori con sede in 38122 Trento Via Klagenfurt n. 57 P.I. 01656100227 nel seguente modo:
 - € 13.771,46.= IVA 10% inclusa, al capitolo del bilancio di previsione 2016 corrispondente all'Intervento 3 - capitolo 3140 art. 20 - titolo 1 - funzione 5 - servizio 1 del bilancio anno 2015.
6. Di provvedere ad acquisire il numero CIG relativo al contratto in parola, non appena esecutiva la presente deliberazione.
7. Di precisare, per quanto espresso in premessa, che il presente incarico rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della L.R. 8/2012 e pertanto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti".
8. Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa.
9. Di dare atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso.
10. Di precisare che - ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 - avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104,ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 2 novembre 1971, n. 1199.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico- amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DR/LC

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO GENERALE

dott. VALERIO BAZZANELLA

IL PRESIDENTE

PIERINO CARESIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo telematico dal 30.12.2015 e per rimanervi fino al giorno 09.01.2016.

_____ opposizioni.

La deliberazione è immediatamente esecutiva il: 29.12.2015



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Valerio Bazzanella

Allegato " A " composto da n. 5 fogli
alla deliberazione del Comitato Esecutivo.

n. 215 dd. 29 DIC 2015

IL SEGRETARIO
GENERALE

DR. VALERIO BAZZANELLA

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
PERGINE VALSUGANA (TN)

Rep. n. Reg. atti privati

CONTRATTO

**PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI
FREQUENTANTI IL CENTRO SERVIZI "EL FILO' " IN S. ORSOLA
TERME – PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2016.**

CIG _____

L'anno duemilaquindici (2015), addì _____ (_____) del
mese di dicembre (12) nella sede della Comunità Alta Valsugana e
Bersntol, in Pergine Valsugana (TN), Piazza Gavazzi n. 4.

tra

Daniela Roner, nata a Rovereto (TN) il 01.09.1965 C.F.
RNRDNL65P41H612O, domiciliata per la carica in Pergine
Valsugana (TN), presso la sede legale della Comunità Alta
Valsugana e Bersntol, Piazza Gavazzi n. 4 – C.F. e P.IVA
02143860225, la quale dichiara di intervenire ed agire nel presente
atto in qualità di Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della
Comunità Alta Valsugana e Bersntol

e

Lorenzo Laner, nato a Trento il 26/03/1966 e residente a Frassilongo (TN) – Maso Raut, 21 – in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio Trentino Autonoleggiatori in sigla C.T.A. con sede legale in Trento – Via Klagenfurt, 57 – C.F. e P.IVA 01656100227

SI PREMETTE CHE

Richiamato il contratto rep. 86 dd. 02.07.2012 avente ad oggetto contratto per l'affido del servizio trasporto anziani e disabili frequentanti il centro servizi "el filò" in S. Orsola Terme – periodo 01.01.2012 – 31.12.2012. CIG Z2C0302E64.

Con determinazione n. 2 dd. 05.01.2012 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato l'incarico relativo al servizio di trasporto da e per i Centro Servizi "El Filò" in S. Orsola Terme per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012.

Con determinazione n. 264 dd. 11.02.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato l'incarico relativo al servizio di trasporto da e per i Centro Servizi "El Filò" in S. Orsola Terme per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013.

Con determinazione n. 2571 dd. 30.12.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato l'incarico relativo al servizio di trasporto da e per i Centro Servizi "El Filò" in S. Orsola Terme per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014.

Con determinazione n. 2726 dd. 18.12.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato l'incarico relativo al servizio di trasporto da e per i Centro Servizi "El Filò" in S. Orsola Terme per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015.

CIO' PREMESSO

I sunnominati contraenti dichiarano di confermare e riconoscere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, e convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Individuazione dei contraenti e dell'attività oggetto del contratto.

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito denominato Comunità, proroga il contratto rep. n. 86 dd. 02.07.2012 al Consorzio Trentino Autonoleggiatori con sede in 38122 Trento, Via Klagenfurt n. 57, di seguito denominato Consorzio, che accetta di svolgere il servizio trasporto di anziani e disabili frequentanti il Centro Servizi 'El Filo' e residenti nei comuni della Valle del Fersina – Fierozzo – Frassilongo – S. Orsola Terme e Palù del Fersina per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016.

Art. 2

Prestazioni erogate

Il servizio ha per oggetto il trasporto orientativo di circa n. 12/14 persone individuate dalla Comunità quali utenti del Centro Servizi 'El Filò' dal loro domicilio al Centro, sito in Località Pintarei, n. 39 in S.

Orsola Terme, e ritorno al loro domicilio, con automezzi così come precisati all'art. 7 al presente contratto.

I servizi richiesti prevedono quanto segue:

- prelievo degli utenti dal loro domicilio e loro accompagnamento dentro il Centro 'El Filò', percorrendo il tragitto complessivamente più breve e che rechi il minor disagio possibile agli utenti, seguendo le indicazioni fornite dagli Operatori di riferimento del Centro. E' autorizzato il solo trasporto degli utenti per i quali la Comunità ha richiesto detto servizio e degli accompagnatori individuati dalla Comunità;
- successivo riaccompagnamento degli utenti al loro domicilio al termine del servizio con partenza dal Centro "El Filò" e con le medesime modalità di cui sopra;
- aiuto, al bisogno, agli utenti con difficoltà di movimento a raggiungere l'automezzo, il Centro Servizi o la propria abitazione, integrando e supportando l'attività svolta dall'operatore 'accompagnatore' individuato dalla Comunità;
- 'viaggi speciali': viaggi richiesti dalla Comunità per accompagnare gli utenti in località individuate dallo stesso da svolgersi in giornata nel raggio complessivo massimo di 200 km per partecipare ad attività programmate sul territorio. Tali viaggi prevedono l'accompagnamento degli utenti dai loro domicili/centro servizi nelle località individuate dagli operatori del Centro ed il successivo rientro al centro/domicili degli utenti. Per i viaggi speciali – previsti in ca 10 all'anno - il Consorzio si impegna a mettere a

disposizione ove richiesto un pullmino di almeno 16 posti in quanto può essere necessario il trasporto di tutti gli utenti e degli accompagnatori.

La Comunità riconosce per il servizio trasporto oggetto del presente contratto un corrispettivo giornaliero forfettario che comprende tutti i viaggi necessari per assicurare, secondo le modalità definite dal referente del Centro, per ciascuna giornata di apertura il trasporto degli utenti al Centro e ritorno a domicilio e/o il trasporto degli utenti alle località Individuate per i 'viaggi speciali' e ritorno al loro domicilio. Il servizio trasporto viene di norma attivato per le due giornate di apertura settimanale del Centro Servizi – il martedì ed il giovedì – con possibilità di variazione preventivamente concordata con la Comunità.

Gli orari di apertura al pubblico del Centro "El Filò" sono:

- martedì e giovedì: dalle 8.00 alle 16.30

nell'anno 2016 sono previste indicativamente n. 104 giornate di apertura del Centro "El Filò" all'anno.

L'attività del Centro Servizi e conseguentemente il servizio trasporto sono sospesi nelle giornate di festività infrasettimanali.

Orientativamente il numero annuo di chilometri previsto per lo svolgimento del servizio, 'viaggi speciali' inclusi, è quantificato in circa n. 10.000 chilometri annui. Il numero dei viaggi/chilometri effettivamente svolto potrà essere diverso da quello indicativamente previsto nel presente contratto considerando che dipende dal numero di utenti inseriti nel Centro, dalle giornate di frequenza degli

stessi e dal loro domicilio.

Art. 3

Responsabilità – copertura assicurativa

Il Consorzio si impegna ad assumere ogni e qualsiasi responsabilità in relazione all'espletamento del servizio: a tale riguardo dovrà presentare alla Comunità copia della polizza relativa alla R.C. stipulata con primaria compagnia di assicurazione e con massimali assicurativi non inferiori a € 3.000.000,00.= (Euro tremilioni/00).

Art. 4

Corrispettivi

I corrispettivi unitari dovuti dalla Comunità al Consorzio per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni previste nel presente contratto sono i seguenti:

automezzi non attrezzati al trasporto di persone su sedia a rotelle o con gravi difficoltà a deambulare da almeno 9 posti per i servizi ordinari;

€ 150,09.= + IVA 10% quale corrispettivo forfettario giornaliero: il corrispettivo comprende lo svolgimento di tutti i viaggi richiesti dagli operatori del Centro in ciascuna giornata di apertura del Centro per l'accesso degli utenti al Centro;

automezzi non attrezzati al trasporto di persone su sedia a rotelle o con gravi difficoltà a deambulare da almeno 16 posti per i viaggi 'speciali';

€ 200,80.= + IVA 10% quale corrispettivo forfettario giornaliero: il corrispettivo comprende lo svolgimento di tutti i viaggi richiesti dagli

operatori del Centro per i 'viaggi speciali' (previsti ca 10 viaggi speciali anno);

automezzo attrezzato al trasporto di persone su sedia a rotelle o con gravi difficoltà a deambulare da almeno 9 posti per i servizi ordinari (da attivare secondo le modalità di cui all'art. 7):

€ 179,49.= + IVA 10% quale corrispettivo forfettario giornaliero: il corrispettivo comprende lo svolgimento di tutti i viaggi richiesti dagli operatori del Centro in ciascuna giornata di apertura del Centro, sia per l'accesso degli utenti al Centro che per i 'viaggi speciali';

Tali prezzi forfetari giornalieri non sono soggetti a revisione per tutto l'arco di vigenza contrattuale.

Il corrispettivo presunto per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, basato su una previsione annua di n. 104 giornate di apertura del Centro, su una media di circa n. 10.000 chilometri annui con utilizzo prevalente durante l'anno dell'automezzo non attrezzato e secondo i corrispettivi di cui sopra, è quantificato in complessivi € 16.116,46.= + IVA € 1.611,65.= € 17.728,11.= (calcolato considerando per l'anno di vigenza del contratto n. 94 giornate del Centro con pulmino non attrezzato e n. 10 giornate di servizio per servizi speciali/gite).

Art. 5

Durata

Il presente contratto proroga il contratto rep. n. 86 dd. 02.07.2012 per il periodo di un anno dal 01.01.2016 al 31.12.2016.

Qualora prima del 31 dicembre 2016 entrasse in vigore il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P.

n. 13/2007 il contratto verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento stesso, salvo la possibilità di ulteriore proroga espressa per il tempo strettamente necessario per poter effettuare i nuovi affidamenti.

La Comunità si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento del servizio di un ulteriore periodo di 1 anno, nel caso in cui non venisse approvato il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007.

Art. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Consorzio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Il Consorzio si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

Art. 7

Piano prevenzione della corruzione e Codice di comportamento

Si dà atto che le disposizioni del piano triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione giuntale n. 8 dd. 30 gennaio 2015, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di comportamento vigente nella Comunità, approvato con deliberazione giuntale n. 191 dd. 30 dicembre 2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente contratto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 8

Spese contrattuali e disposizioni di carattere fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto (registrazione, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed eccettuata) sono a carico del Consorzio.

La registrazione del contratto viene richiesta solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 9

Disposizioni finali

Il servizio dovrà svolgersi con la scrupolosa osservanza delle regole, condizioni e modalità previste dal contratto rep. n. 86 dd. 02.07.2012, al quale si rinvia ad eccezione di quanto indicato nel presente atto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Per la Comunità

Alta Valsugana e Bersntol

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SOCIO

ASSISTENZIALE

Per il Consorzio

Trentino Autonoleggiatori

IL PRESIDENTE

Daniela Roner (Firma digitale)

Lorenzo Laner (Firma digitale)